

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: legge n. 122/2010 - problematiche previdenziali

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 23 novembre 2010)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*";

VISTA la circolare dell'INPS n. 126 del 24 settembre 2010, avente ad oggetto "*Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78...*",

SOLLECITA

gli Organi istituzionali a valutare l'introduzione di modifiche alla normativa in esame, tenendo conto delle problematiche e delle criticità di seguito evidenziate:

1) Decorrenza delle pensioni di vecchiaia e di anzianità

- viene esclusa la salvaguardia in favore dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria che maturino i requisiti dopo l'anno 2010;

- non viene previsto l'effetto sul calcolo della pensione derivato dallo slittamento della finestra di accesso per chi ha maturato i 40 anni di contribuzione;
- viene previsto che, per il lavoratore il quale abbia periodi contributivi da lavoro dipendente in diverse gestioni assicurative ed utilizzi l'istituto della totalizzazione, il conseguimento della pensione decorra trascorsi 18 mesi di attesa rispetto alla data di raggiungimento dei requisiti, invece dei 12 previsti per la generalità dei casi previsti per il lavoro dipendente;

2) Modifica delle norme riguardanti la costituzione della posizione assicurativa e la ricongiunzione

- la notevole onerosità delle operazioni di trasferimento dei contributi nel caso di liquidazione presso un unico fondo, con il rischio in molti casi per gli interessati di non accedere, in assenza di lavoro, al diritto a pensione,
- la concreta possibilità che, in assenza di modifiche normative collegate alla introduzione della pensione supplementare nei fondi che attualmente non la prevedono, rimangano periodi contributivi privi di utilizzazione pensionistica.

**IL SEGRETARIO
(F. Giordano)**

**IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)**